

Cambia la riscossione: aggio più leggero e notifiche via Pec

Vantaggi maggiori per chi si affretta a pagare

Rosanna Acierno

■ Aggio della riscossione ridotto al 3 o al 6%, a seconda della tempestività del pagamento delle somme iscritte a ruolo. E ancora, notifica delle cartelle di pagamento tramite Pec non solo a imprese e professionisti, obbligati ad averla, ma anche agli altri contribuenti che ne facciano esplicita richiesta. Sono queste le principali novità contenute nello schema di decreto legislativo sulla riscossione attuativo della delega fiscale, che venerdì scorso ha ottenuto il via libera del Consiglio dei Ministri ed è ora in Parlamento per l'approvazione finale entro il 25 settembre prossimo.

Aggio della riscossione

Le spese dovute all'agente della riscossione in caso di cartella di pagamento - finora comunemente conosciute come aggio della riscossione - subiscono una radicale modifica. Oltre a una nuova nomenclatura (ora si parla, infatti, di oneri di riscossione e di esecuzione), cambiano favorevolmente anche le quote a carico del contribuente: è prevista una quota a carico del contribuente pari al 3% sulle maggiori imposte iscritte a ruolo, nonché sulle sanzioni e sugli interessi da ritardata iscrizione a ruolo nel caso di pagamento entro 60 giorni dalla notifica della cartella, invece che dell'attuale 4,08% (che corrisponde al 51% dell'8% a titolo di aggio della riscossione a carico del contribuente) da applicare su tutte le somme dovute, ad eccezione delle spese di notifica.

Nel caso, invece, di pagamento oltre i 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, la quota

di oneri di riscossione a carico del contribuente sarà pari al 6%, invece che l'attuale 8%, da calcolare sempre non solo sulle maggiori imposte iscritte a ruolo ma anche sulle sanzioni, sugli interessi da ritardata iscrizione e sugli interessi di mora.

È previsto, inoltre, un periodo transitorio con l'obiettivo di evitare buchi di bilancio a Equitalia. Questo vuol dire che sulle cartelle emesse fino alla fine di quest'anno l'aggio dovrebbe continuare a essere pari all'8 per cento.

Infine, sarà possibile pagare gli oneri di riscossione pari all'1% delle somme dovute a seguito, ad esempio, di avvisi bonari in caso di riscossione spontanea, prima

della notifica della cartella di pagamento.

Notifica della cartella via Pec

L'invio tramite Pec delle cartelle esattoriali non rappresenta una novità. Da giugno 2013 era partita la prima sperimentazione da parte di Equitalia, che inizialmente ha provveduto a notificare in questo modo le cartelle di pagamento soltanto alle società di persone e di capitali di alcune Regioni (Molise, la Toscana, la Lombardia e la Toscana). Si è trattato, però, solo di una prima fase che ha, di fatto, anticipato quello che, a regime, sembra sia accaduto quasi in tutta Italia per tutti i soggetti (anche persone fisiche) obbligati per legge a dotarsi di una casella Pec.

Oltre alle società, sia di persone che di capitali, si tratta anche dei professionisti e delle ditte individuali attive non soggette a procedura concorsuale. Infatti, al fine di inviare tramite Pec le cartelle, Equitalia utilizzerà gli indirizzi presenti e consultabili presso il Registro delle imprese (per le società e le ditte individuali) e presso gli ordini o collegi professionali (per i professionisti). Tuttavia, ed è questa è la vera novità, il contribuente non obbligato ad avere la Pec può decidere di dotarsene al fine di poter ricevere su tale indirizzo le eventuali cartelle di pagamento e risparmiare così i costi di notifica.

Infine, alla luce della nuova versione del decreto, Equitalia dovrebbe concedere automaticamente - e non più discrezionalmente - la dilazione in caso di debiti fino a 50 mila euro da parte dell'agente della riscossione.

L'esempio

IL CALCOLO DELL'AGGIO

Gli importi da versare se il contribuente riceve una cartella in seguito a un avviso bonario ex art. 36 ter Dpr 600/73, con cui l'ufficio ha contestato indebite deduzioni e detrazioni ai fini Irpef

	Entro 60 giorni dalla notifica	Dopo 61 giorni dalla notifica
Irpef	3.200,00 +	3.200,00 +
Addizionale regionale Irpef	180,00 +	180,00 +
Addizionale comunale Irpef	48,00 +	48,00 +
Sanzioni	3.428,00 +	3.428,00 +
Interessi da ritardata iscrizione a ruolo	445,00 +	circa 445,00 +
Spese di notifica	5,88 +	5,88 +
Interessi di mora	0,00 =	26,00 =
TOTALE DA VERSARE	7.306,88	7.332,88

Aggio della riscossione	Normativa attuale	Normativa modificata	RISPARMIO
■ Normativa attuale	297	220	77
■ Normativa modificata	586	440	146
■ Risparmio			

(*) in questo caso, le imposte, le sanzioni e gli interessi (anche di mora, ad eccezione delle spese di notifica) sono stati maggiorati del 8% a titolo di aggio della riscossione

LE ALTRE NOVITÀ

Adesione

Nei casi di adempimento spontaneo, come le adesioni ad avvisi bonari, è previsto il pagamento dell'1 per cento

Dilazione

Per debiti fino a 50 mila euro, Equitalia deve (prima poteva) concedere la dilazione automatica fino ad un massimo di 72 rate

Notifica

La notifica della cartella può essere eseguita con posta elettronica certificata (Pec), all'indirizzo risultante dagli elenchi anche ai contribuenti persone fisiche che ne faranno richiesta

Ritardo

Verrà chiuso un occhio nei confronti dei contribuenti che, avendo in corso una rateazione, ritardino il pagamento della singola rata: un ritardo di solo sette giorni nel pagamento della rata di una cartella fiscale non comporterà la decadenza dalla rateizzazione



Aggio

● È il compenso percepito dall'agente della riscossione percettore. Per i ruoli emessi fino al 31 dicembre 2012 e conoscibili al contribuente solo tramite la notifica della cartella di pagamento, era pari al 9%, mentre per i ruoli emessi dal 1° gennaio 2013, è sceso all'8%. Ad oggi, se il pagamento avviene entro 60 giorni dalla notifica della cartella, l'aggio è in parte a carico del contribuente (nel caso di aggio al 9% per il 4,65%, nel caso di aggio all'8% per il 4,08%), e per il resto a carico invece dell'ente creditore. Oltre i 60 giorni, l'aggio è totalmente a carico del debitore.